



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 56

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Riconoscimento della società Mirnagreen s.r.l. quale spin-off della Fondazione Edmund Mach, autorizzazione del personale coinvolto nell'iniziativa spin-off e autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi accordi di valorizzazione con la società spin-off.

Il giorno **22 dicembre 2015** ad ore **8:45**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	assente
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- considerato che, nell'ambito della propria attività istituzionale, la Fondazione Edmund Mach (FEM) ha conseguito delle invenzioni relative al campo delle biotecnologie vegetali, oggetto di due domande di brevetto, *omissis*;
- considerato che, con nota dd. 16 settembre 2014, gli inventori *omissis* hanno fatto richiesta di riconoscimento quale spin-off istituzionale di una iniziativa di impresa in corso di definizione (miRNAgreen s.r.l.), *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- visto che il Regolamento della FEM sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off definisce – all'art. 2, primo comma, lett. h) – l'impresa spin-off come «una società di capitali costituita nel rispetto del presente Regolamento che, in via anche alternativa, abbia come scopo esclusivo o principale la valorizzazione dell'innovazione di prodotto, procedimento o servizio generata da FEM e che sia partecipata da uno o più inventori, i quali ne detengono quote del capitale sociale ovvero vi ricoprono ruoli operativi, gestionali o consulenziali», disponendo altresì – all'art. 5, terzo comma – che «riconosce a favore dell'inventore quale opzione di scelta prioritaria, rispetto alle altre opzioni di valorizzazione, la concessione in licenza dei diritti di proprietà intellettuale sull'innovazione generata a società di nuova costituzione che rispettino i principi e le disposizioni del presente Regolamento sulla costituzione di imprese spin-off»;
- considerato che il Consiglio di amministrazione ha avocato a sé la competenza in tema di autorizzazione alla costituzione di imprese spin-off, prevista dall'art. 7 del sopra citato Regolamento, approvando nella seduta del 6 marzo 2015 un'autorizzazione “progressiva” alla partecipazione degli inventori all'iniziativa spin-off miRNAgreen ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sopra citato e dando il via libera alla costituzione dello spin-off con la clausola che, in un secondo momento, il Consiglio stesso visioni il business plan ai fini di concedere la licenza allo sfruttamento dell'invenzione e, in seguito, rimanga costantemente aggiornato sull'attività della società vigilando sul potenziale conflitto di interesse;
- considerato che, a seguito della deliberazione citata al punto precedente, la società Mirnagreen s.r.l. è stata costituita sotto forma di società a responsabilità limitata *omissis*;
- visto che, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato Regolamento, la proposta di costituzione dell'impresa spin-off va valutata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) conformità della proposta ai requisiti del presente Regolamento;
 - b) descrizione tecnica dettagliata della tecnologia e dei prodotti o servizi che l'impresa spin-off intende offrire;
 - c) business plan relativo almeno ai primi tre anni dell'impresa spin-off o al numero di anni ritenuto necessario per raggiungere il pareggio economico e finanziario;
 - d) indicazione motivata dei soci proposti dell'impresa spin-off;
 - e) indicazione del contributo richiesto a FEM in termini di sostegno all'impresa spin-off durante la fase di start up (partecipazione al capitale sociale, accesso a risorse, spazi, strutture e strumentazioni);
 - f) coerenza del piano industriale dell'impresa spin-off rispetto agli obiettivi di FEM in tema valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico;

- g) i termini di coinvolgimento e partecipazione di personale, collaboratori o borsisti di FEM nella impresa spin-off;
 - h) i termini di utilizzo della proprietà intellettuale di FEM;
- visto che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del sopra citato Regolamento, il Consiglio di amministrazione di FEM è competente ad autorizzare la partecipazione di personale e collaboratori allo svolgimento di attività per l'impresa spin-off, sulla base di una delle seguenti opzioni: a) aspettativa senza assegni; b) modifica del rapporto di lavoro e adozione del regime a tempo parziale; c) mantenimento del proprio stato di servizio, se l'impegno da destinare all'impresa spin-off non eccede il 30% del proprio tempo lavorativo;
 - considerato che la società Mirnagreen ha formalizzato l'invio di tutta la documentazione richiesta dal sopra citato Regolamento, con messaggio di posta elettronica certificata dd. 12 novembre 2015;
 - considerato che, in relazione alle lett. a), b), d), f) dell'articolo 9 sopra citato, si ritiene la proposta conforme ai requisiti del sopra richiamato Regolamento anche alla luce della descrizione sulla tecnologia e sui prodotti che l'impresa spin-off intende offrire, dei curricula, competenze e professionalità dei soci proposti, nonché alla luce della coerenza tra piano industriale dell'impresa stessa e obiettivi di FEM in tema di valorizzazione e trasferimento tecnologico;
 - visto che è stata effettuata, da parte della struttura amministrativa della FEM ed ai sensi della lett. c) dell'articolo 9 sopra citato, una verifica formale economico-finanziaria in riferimento al prospetto di business plan presentato (con nota del 18/11/2015) e tenuto conto della dichiarazione di conformità rilasciata in data 1 ottobre 2015 dalla società Quadratum Consulting s.r.l.;
 - considerati, in relazione alla lett. g) dell'art. 9 sopra citato, i termini proposti di coinvolgimento di personale/collaboratori di FEM coinvolto nell'iniziativa spin-off;
 - *omissis*;
 - *omissis*;
 - *omissis*;
 - *omissis*;
 - considerato che, in relazione alla lett. h) dell'art. 9 sopra citato – relativa ai termini di utilizzo della proprietà intellettuale – FEM *omissis*, ha negoziato la stipulazione – rispettivamente - di un accordo di licenza per campi d'uso nutraceutico e cosmeceutico, di un accordo di opzione per la concessione di una licenza per campo d'uso farmaceutico, di un accordo di riservatezza bilaterale *omissis*;
 - *omissis*;
 - *omissis*;
 - considerato che le bozze di accordi citati al punto precedente (in particolare, l'accordo di licenza e quello di opzione) prevedono una serie di opportune clausole di salvaguardia degli interessi di FEM (*omissis*);

- *omissis*;
- visto il combinato disposto tra l'art. 8 c. 1 lett. l) dello Statuto, e l'art. 2, c. 2 lett. n) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) di FEM, che stabiliscono la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare l'autorizzazione alla stipulazione di accordi e convenzioni quadro di interesse generale per FEM.

Tutto ciò premesso:

- vista la Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;
- visto lo Statuto di FEM;
- visto il ROF di FEM;
- visto il Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off (B.19);
- visto l'art. 32 della Legge provinciale n. 23/1992;

all'unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di riconoscere la società Mirnagreen s.r.l. quale spin-off della Fondazione Edmund Mach, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 9 del Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off (B.19);
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett. c) del sopra citato Regolamento, la partecipazione *omissis* a svolgere attività per l'impresa spin-off Mirnagreen, segnalando che la relativa autorizzazione viene concessa, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del sopra richiamato Regolamento, per un periodo massimo di tre anni, al termine del quale i soggetti autorizzati potranno mantenere la partecipazione sociale eventualmente detenuta nell'impresa spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi;
- 3) *omissis*;
- 4) di approvare il contratto di licenza esclusiva tra FEM e la società Mirnagreen s.r.l., *omissis*, come illustrato nelle premesse e come allegato A alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*documento riservato*);
- 5) di approvare il contratto di opzione triennale tra FEM e la società Mirnagreen s.r.l., *omissis*, come illustrato nelle premesse e come allegato B alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*documento riservato*);
- 6) di approvare il contratto di riservatezza tra FEM e la società Mirnagreen s.r.l., *omissis*, come illustrato nelle premesse e come allegato C alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*documento riservato*);
- 7) di autorizzare il Presidente di FEM, nella sua qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, ed in caso di assenza il Vicepresidente, alla sottoscrizione degli

atti di cui ai punti 4), 5) e 6), apportandovi tutte le modifiche ed integrazioni di natura formale, tecnica e giuridica che si rendessero necessarie ed opportune;

- 8) di dare mandato al Presidente di trattare con la società Mirnagreen per la predisposizione degli atti ulteriori da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali e ulteriori accordi di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la tecnologia coperta dalle sopra citate domande di brevetto, nonché la sottoscrizione di accordi per l'utilizzo a titolo oneroso di risorse logistiche e strumentali e, infine, la sottoscrizione di un accordo di licenza d'uso gratuita, non esclusiva, temporanea e non trasferibile sul marchio registrato dell'ente;
- 9) di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del budget di FEM;
- 10) di mantenere il presente atto riservato in alcune sue parti sensibili come individuate dal segretario verbalizzante, fatto salvo comunque il diritto di accesso ai sensi dell'art. 32 della Legge provinciale n. 23/1992.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **14:05**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

FC/f.to Fabio Calliari
AP/f.to Arturo Pironti
AB/f.to Alessandro Barbera
ST/f.to Sabrina Tanzi
GF/f.to Gabriele Fauri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè

(Allegato A parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 56 di data 22 dicembre 2015 composto di n. 10 facciate)

DOCUMENTO RISERVATO, FATTO SALVO IL DIRITTO DI ACCESSO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 23/1992.

CONFIDENZIALE

(Allegato B parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 56 di data 22 dicembre 2015 composto di n. 5 facciate)

DOCUMENTO RISERVATO, FATTO SALVO IL DIRITTO DI ACCESSO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 23/1992.

CONFIDENZIALE

(Allegato C parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 56 di data 22 dicembre 2015 composto di n. 4 facciate)

DOCUMENTO RISERVATO, FATTO SALVO IL DIRITTO DI ACCESSO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 23/1992.

CONFIDENZIALE